

COMITATO CITTADINI PER FOCE MARE

Statuto

Art. 1 - Finalità

E' costituito il COMITATO CITTADINI PER FOCE MARE (d'ora in avanti "COMITATO"), come da verbale del 25 maggio 2016 allegato al presente Statuto di cui fa parte integrante.

La durata del COMITATO è stabilita fino al 31 dicembre 2022, salvo deliberazione di scioglimento anticipato ai sensi del successivo Art. 7.

Il COMITATO non ha fini di lucro, è apartitico e si prefigge lo scopo di promuovere tutte le azioni più opportune verso i soggetti pubblici e privati per ripristinare il decoro la manutenzione e migliorare la vivibilità per ripristinare il decoro la manutenzione e migliorare la vivibilità del quartiere Foce, in particolare della zona prospiciente corso Marconi e limitrofe.

Art. 2 - Associati

Sono ammessi a far parte del COMITATO tutti i cittadini e le cittadine (d'ora in poi detti "Associati") che risiedono o lavorano o detengono proprietà immobiliari nel quartiere Foce.

L'appartenenza è subordinata alla piena accettazione dello Statuto.

La qualità di Associato si perde per dimissioni, morosità, espulsione.

Tutte le cariche sono onorifiche e non retribuite; si possono riconoscere rimborsi di spese sociali previamente autorizzate dal Direttivo ed in seguito documentate.

Art. 3 - Sede

La Sede del COMITATO è sita in Genova, Piazza R. Rossetti 4/6.

Art. 4 - Fondo patrimoniale

Il fondo comune del COMITATO è costituito da:

- a) quota versata annualmente da ciascun aderente nell'entità fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b) eventuali quote suppletive o nuovi contributi deliberati dal Consiglio Direttivo che potranno rendersi necessari per il raggiungimento dei fini statutari;
- c) contributi provenienti dallo Stato, enti giuridici diversi o privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) altri proventi.

In caso di scioglimento del COMITATO, l'eventuale residuo sarà devoluto in opere di pubblica utilità o in beneficenza secondo quanto deliberato dall'Assemblea, a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

Art. 5 - Organi

Sono Organi del COMITATO:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Art. 6 - Assemblea Generale

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ed è costituita da tutti gli Associati.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati che siano in regola con il versamento delle quote e dei contributi dovuti al comitato.

Ogni Associato non può avere più di tre deleghe per ciascuna Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno cinque giorni prima, con posta elettronica indirizzata agli Associati.

Della convocazione di Assemblea può essere dato altresì avviso affisso nei locali pubblici del Quartiere che aderiscono al COMITATO e nei portoni dove ci sia almeno un Associato aderente al Comitato.

E' presieduta dal Presidente del COMITATO ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate su apposito registro e controfirmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea può deliberare esclusivamente sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 7 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L' ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata almeno una volta all'anno nei sessanta giorni successivi alla chiusura dell'anno sociale, che coincide con l'anno solare.

Ha finalità essenzialmente programmatiche con presentazione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. In particolare:

- a) delibera sul programma di attività;
- b) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) discute e approva i rendiconti di ogni esercizio;
- e) delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e per la validità delle deliberazioni, in prima convocazione, è necessario che sia presente o rappresentata la maggioranza più uno degli Associati e, in seconda convocazione, invece l'Assemblea Ordinaria delibererà validamente qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati.

Eventuali argomenti proposti dagli Associati per l'iscrizione all'O.d.G. devono essere illustrati al Consiglio Direttivo fino a trenta giorni prima della chiusura dell'anno sociale.

L' ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria, o su iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli Associati.

Gli argomenti da iscrivere all'O.d.G. dell'Assemblea Straordinaria richiesta dagli Associati devono essere illustrati per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale

provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Straordinaria si pronuncia sulle questioni urgenti della vita e dell'attività sociale, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento anticipato del comitato, sulla nomina e sui poteri di liquidatori.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta degli Associati presenti fisicamente o per delega.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento anticipato del COMITATO è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti come sopra.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri e dura in carica 2 (due anni), con possibilità dei consiglieri scaduti di essere rieletti.

Si riunisce almeno cinque volte all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Svolge tutti i compiti che non spettano al Presidente e all'Assemblea. In particolare:

- a) promuove, delibera e organizza l'attività del COMITATO al fine di realizzare gli scopi statuari dello stesso e le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
- b) redige i bilanci e li sottopone all'Assemblea;
- c) elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e può anche nominare un Vice Presidente;

- d) distribuisce al suo interno i compiti necessari per l'attività del Direttivo e la vita del comitato;
- e) accoglie le domande degli aspiranti Associati;
- f) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- g) può servirsi di professionisti per eventuale difesa giudiziale o per altre consulenze ed invitare gli stessi, come pure altri esperti, alle proprie sedute.

Le decisioni vengono assunte con la presenza di almeno 3 (tre) Consiglieri, a maggioranza semplice; a parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Direttivo provvederà alla sua sostituzione con la persona che nell'ultima Assemblea Ordinaria degli Associati ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo è altresì l'organo competente ad infliggere, qualora se ne verificasse il caso, provvedimenti disciplinari a carico degli Associati: richiamo verbale; richiamo scritto; sospensione per un periodo massimo di quattro mesi; espulsione per riprovevole condotta che pregiudichi gli interessi sociali o per inosservanza delle prescrizioni dello Statuto e delle delibere degli Organi sociali. Contro la sospensione e l'espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del COMITATO e la firma sociale.

Vigila sull'osservanza delle norme che regolano il COMITATO, convoca il Direttivo ogni qualvolta lo

ritenga necessario per gli interessi sociali, provvede all'esecuzione delle delibere del Direttivo, presiede le riunioni del Direttivo e l'Assemblea degli Associati.

Il Vice Presidente, ove nominato, collabora con il Presidente in tutte le sue incombenze; in caso di necessità lo sostituisce.

Art. 10 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea, cura i rapporti amministrativi con l'esterno, tiene aggiornato lo schedario degli Associati.

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile del COMITATO, presenta periodicamente al Direttivo la situazione finanziaria e provvede annualmente alla compilazione delle proposte di bilancio consuntivo e preventivo.

Le due cariche di cui sopra possono essere accorpate nella stessa persona.

Art. 11 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifica dello Statuto, con una breve motivazione, vanno presentate al Consiglio Direttivo da uno degli Organi o dal numero degli Associati che richiede l'Assemblea Straordinaria e sono iscritte all'O.d.G. di tale Assemblea, che deve essere convocata entro 30 giorni.

Art. 12 - Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme vigenti.